

Carpi, 17/01/2022

Comunicazione 04/2022

Oggetto: Novità in materia di sicurezza antincendio

All'inizio di settembre sono stati pubblicati, in sequenza, tre decreti che hanno regolamentato diversi aspetti della gestione antincendio.

Decreto Ministeriale 3 settembre 2021

"Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81"

Si tratta del decreto più tecnico tra i tre. Non lo tratteremo in questa comunicazione essendo per lo più di interesse dei tecnici di prevenzione incendi. Per gli aspetti applicativi che ci riguardano troviamo solo una elencazione di criteri per poter definire i luoghi di lavoro come a Rischio Basso. Sono infatti considerati tali quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e +24 m
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- ove non si eseguono lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

Decreto Ministeriale 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81"

Il decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione sulla GU, ossia il 24 settembre 2022.

Si tratta di un decreto che regola la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza dei presidi antincendio ed è importante rimarcare seguenti punti:

- i controlli vanno eseguiti e registrati: quindi occorre proseguire con la registrazione delle attività che vengono svolte dai soggetti sia interni che esterni. In particolare se la ditta esterna fa difficoltà a registrare le attività svolte, lo dobbiamo invece pretendere (art. 3 comma 1; Allegato I punto 1; etc.);
- per ogni presidio antincendio vi è una norma tecnica (art. 3 comma 2) che conferisce presunzione di conformità;

- gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati. In pratica ci stanno dicendo che dobbiamo chiedere il curriculum vitae ai manutentori che effettuano i controlli;
- oltre alla manutenzione ed ai controlli periodici si deve effettuare anche la sorveglianza che può essere fatta anche da lavoratori interni qualificati ed adeguatamente istruiti allo scopo.

Veniamo al terzo decreto che è quello che ha un maggiore impatto sulle imprese.

Decreto Ministeriale 2 settembre 2021

Criteri generali per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81"

Allegato II

- nel piano di emergenza devono essere indicate:
 - le azioni che i lavoratori devono mettere in atto
 - le procedure per l'evacuazione dai luoghi di lavoro
 - le disposizioni per richiedere l'intervento dei soccorsi
 - i compiti del personale con specifiche mansioni (es. addetti centralino, manutentori, capi reparto, etc.)
- il numero degli addetti alla gestione delle emergenze deve essere adeguato e tenere conto delle turnazioni, delle possibili assenze, delle necessità aziendali di gestione dell'emergenza
- il piano deve includere anche una o più planimetrie
- occorre prestare particolare attenzione alle persone con esigenze speciali (es. soggetti con ridotta mobilità, etc.)

Allegato III

- vengono ridefinite le categorie di rischio
 - il "rischio elevato" viene ridenominato LIVELLO 3
 - il "rischio medio" viene ridenominato LIVELLO 2
 - il "rischio basso" viene ridenominato LIVELLO 1
- la durata dei corsi di formazione e aggiornamento per i lavoratori dei tre livelli resta invariata rispetto a quanto era già stabilito
 - livello 3: formazione 16 ore e aggiornamento 8 ore
 - livello 2: formazione 8 ore e aggiornamento 5 ore (sempre cinque)
 - livello 1: formazione 4 ore e aggiornamento 2 ore (sempre senza prova pratica)

Allegato IV

- restano un certo numero di attività per le quali è richiesto che i lavoratori addetti all'antincendio ottengano l'idoneità tecnica
- da notare che ancora questo elenco NON coincide con l'elenco delle aziende che nell'Allegato III sono identificate come a rischio elevato (meglio: livello 3) e in alcuni casi quando vi è la stessa attività sono diversi i parametri di riferimento. Ad esempio: scuola a rischio livello 3 per 1000 persone ma obbligo di idoneità tecnica da 300.

Allegato V

- definisce i corsi di formazione ed aggiornamento dei formatori e i contenuti dei rispettivi corsi

Restiamo a disposizione per darvi il supporto necessario ed effettuare con voi gli interventi del caso.

Cordiali saluti
Staff Norsaq